C11988 - MARINO GOLINELLI & C/SIGMA TAU FINANZIARIA E ALTRE IMPRESE E PARTI DI IMPRESE
Provvedimento n. 25402

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 marzo 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Marino Golinelli & C. S.a.p.a., pervenuta in data 5 marzo 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Le parti

1. Marino Golinelli & C. S.a.p.a. (di seguito, Golinelli) è una società in accomandita per azioni di diritto italiano, attiva nella detenzione di partecipazioni societarie. Allo stato, l'unica partecipazione di controllo detenuta da Golinelli è costituita da Alfa Wasserman S.p.A. (di seguito, Alfa Wasserman), una società per azioni di diritto italiano attiva – sia direttamente che tramite sue controllate – nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici.
Golinelli risulta attualmente controllata da alcune persone fisiche.

Il fatturato complessivo realizzato da Golinelli nel 2013 è stato di circa [*300-400*] milioni di euro[1], di cui [*100-200*] milioni di euro realizzati in Italia.

2. Sigma Tau Finanziaria S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, attiva nella detenzione di partecipazioni finanziarie e a capo del gruppo Sigma-Tau (di seguito, Sigma-Tau); la società risulta attualmente controllata da alcune persone fisiche (di seguito, Soci Sigma-Tau). Sigma-Tau è attiva nello sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, nonché di integratori alimentari per usi terapeutici e prodotti destinati all'igiene orale.
Il fatturato complessivo riconducibile alle attività di Sigma-Tau interessate dalla concentrazione è corrisposto nel 2013 a circa [*500-600*] milioni di euro, di cui circa [*350-450*] milioni di euro realizzati in Italia.

II. Descrizione dell'operazione

3. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Golinelli della maggior parte delle attività di Sigma-Tau, previa una complessa riorganizzazione societaria e industriale definita da alcuni contratti – tra cui un contratto di investimento (di seguito, Contratto) – sottoscritti dagli azionisti di Golinelli e i Soci Sigma-Tau.
4. In particolare, l'operazione notificata prevede:
(1) lo scorporo da Sigma-Tau delle attività riconducibili allo sviluppo, produzione e vendita di farmaci per il trattamento di malattie rare e di un farmaco destinato al trattamento di determinati disordini neoplastici (di seguito, *Orphan Drugs/Natulan Businesses*);
(2) la riorganizzazione delle restanti attività di Sigma-Tau in una società di nuova costituzione, controllata in maniera esclusiva dai Soci Sigma-Tau (di seguito, *Business* tradizionale Sigma-Tau);
(3) la riorganizzazione delle attività di Alfa Wasserman e delle sue controllate in una società di nuova costituzione, soggetta al controllo esclusivo di Golinelli (di seguito, Attività Alfa Wasserman);
(4) la costituzione di una nuova società per azioni (di seguito, NewCo) a cui, rispettivamente, Golinelli conferirà la partecipazione di controllo delle Attività Alfa Wasserman, mentre i Soci Sigma-Tau conferiranno *(i)* la totalità delle partecipazioni di controllo esclusivo del *Business* tradizionale Sigma-Tau, e *(ii)* la partecipazione di controllo esclusivo – pari al 98% del capitale sociale – detenuta in una società di distribuzione e licenza di prodotti farmaceutici, Addenda Pharma S.r.l. (di seguito, Addenda), subordinatamente all'ottenimento del consenso alla cessione da parte del socio di minoranza, MSD Italia S.r.l. (di seguito, Merck), detentore del restante 2% del capitale sociale di Addenda;
(5) la realizzazione di una serie di atti contrattuali e societari (tra cui alcuni aumenti di capitale) al termine dei quali il capitale sociale di NewCo sarà detenuto in maniera diretta per il 75,4% da Golinelli. Quanto al restante 24,6%, esso sarà interamente detenuto in maniera indiretta dai Soci Sigma-Tau, ovvero, ove la società Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito, ISP) – che attualmente è azionista di minoranza di Sigma-Tau – intenda avvalersi di un accordo stipulato con alcuni di essi, risulterà detenuto per il 19,6% dai Soci Sigma-Tau e per il 5% da ISP.
5. A esito di quanto sopra riassunto, sotto il profilo industriale in NewCo si troveranno concentrate tutte le attività farmaceutiche attualmente svolte da Alfa Wasserman e la gran parte di quelle attualmente svolte da Sigma-Tau, con la sola rilevante eccezione degli *Orphan Drugs/Natulan Businesses*, i quali resteranno nella disponibilità di alcune società soggette al controllo esclusivo dei Soci Sigma-Tau. NewCo deterrà inoltre il controllo esclusivo di Addenda, per una percentuale pari al 98% del capitale sociale, mentre il restante 2% resterà detenuto da Merck.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.*
]

6. Sotto il profilo societario, la partecipazione azionaria detenuta da Golinelli in NewCo sarà tale da farle acquisire il controllo esclusivo della società, né il patto parasociale stipulato da Golinelli e alcuni dei Soci Sigma-Tau per disciplinare la *governance* della stessa appare suscettibile di modificare la natura del controllo esclusivo. Tale patto, infatti, risulta volto a tutelare i diritti degli azionisti di minoranza relativamente a una serie circoscritta di deliberazioni di natura straordinaria, suscettibili di comportare investimenti particolarmente rilevanti, e rispetto alle quali i soci di minoranza avranno un diritto di veto limitato ai soli cinque anni successivi alla stipula. Infine, l'eventuale acquisizione da parte di ISP del 5% di NewCo non avrà alcun effetto sulla *governance* della nuova società, rappresentando una mera partecipazione di minoranza, priva di diritti di veto e come tale ininfluente sotto il profilo antitrust.
7. In base quanto previsto dal Contratto, ricorrono determinati vincoli di non concorrenza in capo ai Soci Sigma-Tau, i quali si obbligano per un periodo di cinque anni dalla data di esecuzione del Contratto ad astenersi *(1)* dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di NewCo, e *(2)* dal detenere partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2359 c.c. in società che svolgano attività in concorrenza con quelle di NewCo. Gli obblighi citati sono previsti con un'estensione geografica tale da ricomprendere i territori di Unione Europea, Stati Uniti, Giappone, Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa e ulteriori paesi della C.S.I. Nel caso specifico di uno dei Soci Sigma-Tau, da tali vincoli sono escluse le attività relative alla chimica per la produzione di principi attivi, mentre dopo due anni la medesima persona fisica potrà altresì operare nel settore dei prodotti nutrizionali non distribuiti nel canale farmaceutico.

III. Qualificazione dell'operazione

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una serie di imprese e parti d'imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di euro.
9. I patti di non concorrenza descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore dei rami d'azienda, a condizione che tali impegni siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita ed abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni[2].

IV. I mercati interessati

10. In considerazione della natura delle Attività Alfa Wasserman e del *Business* tradizionale Sigma-Tau, così come concentrati in NewCo, l'operazione in esame riguarda una pluralità di mercati rilevanti attinenti *(1)* i prodotti farmaceutici, *(2)* gli integratori alimentari, *(3)* i prodotti per l'igiene orale. Quanto all'attività di distribuzione e licenza di prodotti farmaceutici attualmente riconducibile ad Addend, dal momento che questa risulta essere svolta esclusivamente a beneficio di Sigma-Tau e il relativo fatturato è interamente infra-gruppo, la stessa non rileva ai fini della definizione di mercati rilevanti per la valutazione della presente operazione.

Mercati della produzione e vendita di prodotti farmaceutici

11. Sia nelle decisioni della Commissione UE che dell'Autorità, per la definizione di un mercato rilevante nel settore farmaceutico ai fini della valutazione di una concentrazione, il più ricorrente criterio consiste nel fare riferimento alle classi terapeutiche, ovvero all'azione chimica e allo scopo terapeutico del medicinale prodotto e/o commercializzato[3].
12. L'individuazione di tali classi viene realizzata facendo ricorso all'Anatomical *Therapeutic Classification* (ATC), un sistema di classificazione adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in forza del quale i farmaci sono suddivisi su cinque livelli gerarchici, individuati con sigle di tipo alfa-numerico[4]. Più in dettaglio, il terzo livello di tale classificazione (ATC3) individua insiemi di medicinali che hanno, in generale, le stesse indicazioni terapeutiche e non sono sostituibili con quelli appartenenti ad altre classi situate al primo e al secondo livello. È pertanto da tale livello che, di solito, si parte per individuare prodotti sostituibili ai fini della definizione del mercato rilevante per la valutazione di una concentrazione.
13. Nel caso di specie, in considerazione delle attività di produzione e vendita di farmaci che risulteranno concentrate in NewCo, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione risultano essere settantanove, corrispondenti alle

[2] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*
[3] *[Tra le decisioni più recenti cfr. COMP/M.6705 Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals, decisione della Commissione del 9 dicembre 2012; C11619 Sandoz/Fougera Holdings, decisione dell'Autorità n. 23646 del 6 giugno 2012.]*
[4] *[Cfr. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.]*

altrettante classi terapeutiche ATC3 a cui sono riconducibili i prodotti ricompresi nelle Attività Alfa Wasserman e nel *Business* tradizionale Sigma-Tau.

14. Peraltro, i mercati interessati in cui si realizzeranno sovrapposizioni di quote – in volume e in valore – tali da eccedere la soglia del 15% risultano essere limitati ai seguenti:

(1) M02A antireum e analges top;
(2) R05D sedativi della tosse.

15. I mercati interessati in cui, invece, pur in assenza di sovrapposizioni di quote, in virtù del subentro nelle Attività Alfa Wasserman o nel *Business* tradizionale Sigma-Tau, NewCo deterrà quote – in volume e in valore – superiori al 25% risultano essere i seguenti:

(3) A13A tonici;
(4) A14B altri anabolizzanti;
(5) A16A altri farm app dig+metab;
(6) C01X tutti altri cardioattivi;
(7) C10B A/ateromatosi naturali;
(8) D05B prod. a/psoriasici sist.;
(9) G02A induttori parto+ossic.;
(10) H01A ACTH;
(11) H02A corticoster sistem sempl;
(12) J01H penicil. medio/ri:spettro;
(13) N06 nootropi;
(14) R03C a/infiam. respir. non ster.

16. Sotto il profilo geografico, la dimensione dei mercati della produzione e commercializzazione di farmaci è ritenuta tradizionalmente nazionale: ciò in considerazione delle differenze tra le politiche sanitarie dei singoli Paesi (per tali intendendosi la regolamentazione dei prezzi, delle modalità di rimborso, della classificazione dei medicinali, dei canali distributivi, ecc.) e dei diversi regimi di accesso (ovvero i regimi di brevettazione e di autorizzazione all'immissione in commercio).

Mercato della produzione e vendita di integratori alimentari per usi terapeutici

17. Tra le attività ricomprese nel *Business* tradizionale Sigma-Tau, che saranno conferite a NewCo, rientra anche la produzione e vendita di integratori alimentari per usi terapeutici (tali attività non ricorrono invece tra quelle svolte da Alfa Wasserman, pertanto non si registreranno sovrapposizioni di quote di mercato). Con riferimento agli integratori alimentari, l'Autorità ha adottato nei propri precedenti una definizione merceologica basata sull'uso terapeutico finale del prodotto[5]: in linea con tale approccio, l'operazione in esame interessa il mercato degli integratori omega 3 per cuore e colesterolo.

18. Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato interessato, sulla base dei precedenti dell'Autorità si ritiene che essa sia nazionale: ciò a causa delle differenze esistenti tra i diversi Stati Membri in termini di regolamentazione, struttura della distribuzione e livelli di prezzo[6]. Ad ogni modo, nel caso di specie non appare necessario definire con esattezza il mercato rilevante, tanto con riguardo all'aspetto merceologico che a quello geografico, in quanto, anche a valle di simili ulteriori delimitazioni, la valutazione concorrenziale dell'operazione in esame non sarebbe comunque suscettibile di variazioni.

Mercato della produzione e vendita di prodotti per l'igiene orale

19. Tra le attività ricomprese nel *Business* tradizionale Sigma-Tau che saranno conferite a NewCo rientra anche la produzione e vendita di prodotti per l'igiene orale, in particolare spazzolini da denti (tali attività non ricorrono invece tra quelle svolte da Alfa Wasserman, pertanto non si registreranno sovrapposizioni di quote di mercato). Con riferimento alla relativa definizione di mercato rilevante, per quanto possa dubitarsi circa la perfetta sostituibilità tra spazzolini elettrici e manuali, nel caso di specie non appare necessario procedere a ulteriori definizioni merceologiche, in quanto, anche a valle di simili ulteriori delimitazioni, la valutazione concorrenziale dell'operazione in esame non sarebbe comunque suscettibile di variazioni.

20. Per quanto concerne la dimensione geografica del mercato interessato, sulla base dei precedenti dell'Autorità si ritiene che essa si estenda ai confini nazionali, in considerazione delle caratteristiche di omogeneità dell'organizzazione e regolamentazione della distribuzione a livello nazionale[7].

[5] *[Cfr. C11686 Nestlé/Ramo di azienda di Pfizer, decisione dell'Autorità n. 23779 del 25 luglio 2012.]*
[6] *[Cfr. C11686 Nestlé/Ramo di azienda di Pfizer, cit.]*
[7] *[Cfr. C9781 - Smithkline Beechman/Ramo di azienda di Laclede, decisione dell'Autorità n. 19215 del 26 novembre 2008.]*

V. Effetti dell'operazione

21. Tenuto conto dei dati forniti dalle parti, in nessuno dei mercati interessati l'operazione appare suscettibile di determinare preoccupazioni sotto il profilo concorrenziale, non comportando modifiche alle posizioni delle Parti sui mercati rilevanti che siano tali da pregiudicare la struttura dell'offerta.
22. Infatti, con riferimento ai mercati dei prodotti farmaceutici, quanto ai due soli casi in cui si verificheranno sovrapposizioni di quote di mercato la loro somma risulterà comunque ampiamente inferiore al 25% in volume e al 15% in valore. Ciò, per di più, a fronte di altri operatori che risultano essere *leader* di mercato (come nel caso di Novartis per il mercato (1) M02A), ovvero particolarmente qualificati (di nuovo Novartis, Johnson&Johnson e Boeheringer Ingelheim per il mercato (2) R05D).
23. Per quanto attiene, invece, ai dodici mercati interessati dei prodotti farmaceutici in cui NewCo subentrerà nelle quote di mercato riconducibili a uno solo dei suoi conferenti, sebbene tali quote siano spesso elevate – anche superiori al 50% in volume, come nel caso dei mercati (4) A14B, (5) A16A, (6) C01X, (7) C10B e (13) N06D, fino alla ricorrenza di un sostanziale monopolio, come nel caso del mercato (10) H01A – l'operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Ciò, per di più, a fronte di altri operatori che, anche quando risultano detenere quote di mercato più limitate, appartengono a grandi gruppi multinazionali (Pfizer, Sanofi, Novartis) o sono molto radicati a livello nazionale (Recordati).
24. Infine, sia nel caso del mercato degli integratori alimentari per usi terapeutici – segnatamente, degli integratori omega 3 per cuore e colesterolo – che in quello del mercato dei prodotti per l'igiene orale – segnatamente, degli spazzolini da denti – l'operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Inoltre, a fronte di quote di mercato che in entrambi i mercati restano ricomprese tra il 25% e il 35% sia in volume che in valore, sotto il profilo concorrenziale si registra la presenza di qualificati concorrenti, quali Shedir Pharma e Aboca per il mercato degli integratori omega 3 per cuore e colesterolo, Procter&Gamble e Sunstar per il mercato degli spazzolini da denti.
25. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei diversi mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza descritti in precedenza sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo, lo spazio e le attività ivi indicate;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella